II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 29 luglio 1986**

**relativa al regime di limitazione del prezzo del gasolio utilizzato per la pesca, istituito dal governo francese**

**(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)**

(86/592/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 28,

dopo aver intimato gli interessati, conformemente al disposto dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato [2], di presentarle le loro osservazioni e dopo averne preso atto,

considerando quanto segue :

I

### Antefatti e natura dell'aiuto

Nell'aprile 1982, i servizi della Commissione delle Comunità europee hanno appreso dalla stampa che il governo francese aveva annunciato l'entrata in vigore di un regime d'indicizzazione del prezzo del gasolio utilizzato per la pesca.

Su richiesta della Commissione, formulata il 28 giugno 1982 e reiterata l'11 agosto e il 2 dicembre 1982, le autorità francesi hanno confermato l'esistenza di detto regime con lettere del 22 luglio e del 14 dicembre 1982.

Giudicando insufficiente la risposta data dal governo francese, l'8 febbraio 1983 la Commissione ha deciso di esaminare la questione alla luce dell'articolo 169 del trattato, sotto il profilo dell'inosservanza dell'articolo 5 del medesimo.

Nell'ambito di tale procedura, le autorità francesi hanno fornito, con lettera del 6 maggio 1983, ulteriori precisazioni sul regime in oggetto, denominato « differenziazione dei prezzi del combustibile a uso delle imbarcazioni da pesca ».

Si tratta di un dispositivo istituito d'intesa con le società distributrici di petrolio, destinato a favorire l'adeguamento progressivo del prezzo del gasolio nel settore della pesca onde evitare le conseguenze economiche e sociali di un improvviso e drastico aumento. Esso diventa operante ogniqualvolta si rileva un sostanziale divario tra il rialzo del prezzo di mercato del gasolio e il tasso di variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo, determinato mensilmente dall'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Sulla base di questo indice, viene fissato un prezzo massimo per il gasolio a uso dei pescherecci ; se il prezzo di mercato è superiore al massimale, le società di distribuzione ricevono dallo Stato la differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo effettivamente pagato dai pescatori, in modo da compensare la perdita ; se in seguito il divario viene riassorbito e il prezzo del gasolio sul mercato segue un andamento inferiore a quello del costo della vita, il meccanismo viene sospeso.

Dopo una prima applicazione nel marzo 1982, il sistema di « differenziazione dei prezzi del combustibile per la pesca » è stato sospeso nel 1983.

Agli inizi del 1985 i servizi della Commissione hanno appreso sempre dalla stampa, che esso sarebbe stato ripristinato alle stesse condizioni.

[1] GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
[2] GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 3.

Il regime in oggetto rientra nella sfera d'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del trattato CEE, in virtù dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio.

A conclusione di un primo esame, la Commissione ha ritenuto che il predetto regime presentasse una componente di sovvenzione a favore dei pescatori, attraverso una compensazione accordata ai distributori di gasolio per il mancato guadagno. Inoltre, l'aiuto in questione, concesso senza alcuna contropartita da parte dei beneficiari, avrebbe le caratteristiche di un aiuto di funzionamento che la Commissione considera generalmente incompatibile con il mercato comune.

Di conseguenza essa ha deciso di avviare, riguardo a tale regime, la procedura d'esame prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato e, con lettera del 28 giugno 1985, ha intimato al governo francese di presentarle le sue osservazioni, rammentandogli nel contempo l'obbligo di notifica prescritto dall'articolo 93, paragrafo 3, del trattato.

II

## Osservazioni degli interessati

Uno Stato membro e un'organizzazione di produttori hanno presentato alla Commissione le loro osservazioni.

Nella risposta indirizzata alla Commissione in data 9 settembre 1985, le autorità francesi hanno formulato le seguenti osservazioni :

1. Il regime in questione si configura come « un sistema temporaneo di perequazione del prezzo del gasolio utilizzato per la pesca, legato a circostanze eccezionali » e non implica né la concessione di sovvenzioni agli operatori della pesca, né un tentativo di calmieramento del prezzo del gasolio. Il governo francese nega che questo provvedimento sia assimilabile a un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE, ragione per cui esso non ha creduto necessario procedere alla sua notifica conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato.

2. L'applicazione di un sistema di differenziazione del prezzo del gasolio destinato alla pesca è giustificata dalla congiuntura socioeconomica resa particolarmente critica dai forti rincari conseguenti alla liberalizzazione del prezzo di questo tipo di gasolio, autorizzata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con la sentenza del 29 gennaio 1985 [1]. Il governo francese insiste sul carattere congiunturale e temporaneo delle misure in esame.

3. Questa giustificazione è confortata dalla necessità di compensare l'abolizione dell'aiuto per la salvaguardia dell'occupazione nelle regioni costiere, che prevedeva un contributo forfettario di 21 centesimi per litro di combustibile utilizzato dai pescherecci e che è stato vietato dalla Commissione con decisione 83/313/CEE [2], la quale vi aveva ravvisato un incentivo al combustibile (in quell'occasione la Corte di giustizia aveva condannato la Francia per inadempimento ai propri obblighi [3]).

III

## Valutazione giuridica

Nella decisione precitata, la Commissione faceva osservare che gli aiuti per il combustibile hanno generalmente un'incidenza diretta sui costi di produzione e conferiscono ai beneficiari un indubbio vantaggio sugli altri operatori comunitari del settore alieutico.

Nella fattispecie, nonostante le argomentazioni contrarie addotte dal governo francese, si deve ammettere l'esistenza, se non di una sovvenzione diretta par il consumo di combustibile, di un sistema che garantisce la riduzione temporanea del prezzo del gasolio a favore di una determinata categoria di consumatori — in questo caso, i pescatori — e che presenta tutte le caratteristiche di un aituto per il combustibile.

1. I pescatori beneficiano di una tariffa preferenziale per l'acquisto del gasolio, mentre l'insieme dei consumatori deve pagare il prezzo praticato sul mercato, che, come presuppone la logica stessa di questo regime, è più elevato.

   I pescatori francesi godono dunque di una situazione privilegiata sia rispetto al resto della popolazione, sia in confronto ai pescatori degli altri Stati membri, nei quali non vengono concesse agevolazioni analoghe.

   Se, come precisato dalla Commissione nella suddetta decisione 83/313/CEE sull'aiuto francese per la salvaguardia dell'occupazione marittima, l'esistenza di misure analoghe in altri Stati membri non può in alcun caso giustificare la concessione di aiuti nazionali, la mancanza di misure analoghe avvalora la tesi secondo cui l'aiuto nazionale in questione ha per effetto di falsare le condizioni di concorrenza nell'ambito del mercato comune.

   Il rafforzamento della posizione di concorrenza dei pescatori francesi, ottenuto in virtù della misura considerata, può incidere negativamente sulla situazione dei produttori degli altri Stati membri, dal momento che il mercato francese è approvvigionato per quasi la metà con il pescato sbarcato dai pescherecci nazionali, per circa un quarto con importazioni provenienti da altri paesi della Comunità e per il resto con importazioni provenienti da paesi terzi ; la Francia, a sua volta, esporta circa un quarto della propria produzione, di cui oltre il 50 % verso gli altri Stati membri (dati relativi al 1984).

   Interferendo sul mercato comunitario dei prodotti della pesca, caratterizzato da una vivace concorrenza, l'aiuto francese provoca una perturbazione degli scambi intracomunitari.

   Tali affermazioni non sono in contraddizione con il carattere temporaneo del regime in oggetto, la cui applicazione è peraltro reiterata.

[1] Leclerc, causa n. 231/83.
[2] GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 32.
[3] Sentenza del 13 marzo 1985 nella causa n. 93/84.

2. Le società distributrici di petrolio, che sono imprese commerciali soggette alle leggi del mercato, non hanno, a priori, alcun interesse a favorire un particolare settore d'attività — nella fattispecie, la pesca — piuttosto che un altro. Per indurle a praticare una tariffa preferenziale a favore dei pescatori, il governo francese ha dovuto impegnarsi a versare loro una compensazione finanziaria per il mancato guadagno. Benché le autorità francesi non abbiano fornito alcuna indicazione a questo riguardo, appare evidente che si tratta di una sovvenzione indiretta per il combustibile destinato alle imbarcazioni da pesca.

3. In un caso analogo (1), la Commissione si era pronunciata nei seguenti termini : « Una tariffa preferenziale rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato quando possiede le tre seguenti caratteristiche :

   — avvantaggia alcune imprese o alcune produzioni che siano in concorrenza con imprese o produzioni di altri Stati ed i cui prodotti siano oggetto di scambi intracomunitari ;

   — è stata imposta dall'autorità pubblica ;

   — dà luogo ad un versamento compensativo alla società distributrice da parte dello Stato membro o ad una riduzione delle entrate statali ».

   In simili circostanze, infatti, è palese che la concessione di una tariffa preferenziale non fa parte della gestione corrente di un'impresa privata, bensì è dettata da imperativi politici ed economici propri ad uno Stato. Si tratta, in definitiva, di un aiuto finanziato direttamente con fondi pubblici, rispondente alle condizioni stabilite dall'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

Da quanto precede si evince che il regime di limitazione del prezzo del gasolio utilizzato per la pesca, istituito dal governo francese, costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il disposto dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE.

Le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato — le uniche pertinenti al caso in esame — si applicano quando gli obiettivi prefissi vengono perseguiti nell'interesse della Comunità e non di particolari settori dell'economia di un paese.

Tali deroghe vanno interpretate restrittivamente in sede di esame dei programmi d'aiuto a finalità regionale o settoriale o di qualsiasi caso di applicazione individuale di un regime generale d'aiuto. Esse sono ammesse soltanto nei casi in cui la Commissione abbia accertato che l'aiuto in questione è necessario per la realizzazione di uno degli obiettivi ivi enunciati.

La concessione del beneficio di tali deroghe ad aiuti che non comportano una tale contropartita equivarrebbe a consentire perturbazioni degli scambi intracomunitari e distorsioni di concorrenza talmente ingiustificate dal punto di vista dell'interesse comunitario.

Nella fattispecie non è stato possibile rinvenire l'esistenza di una tale contropartita e il governo francese non è stato in grado di fornire, né la Commissione di riscontrare, alcuna giustificazione che consenta di stabilire che l'aiuto in questione possiede i requisiti nec essari per beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato.

Per quanto riguarda le deroghe relative agli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di talune regioni, va rilevato che, da un lato, le regioni interessate non sono caratterizzate da un tenore di vita anormalmente basso o da una grave forma di sottoccupazione ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), e, dall'atro, l'aiuto in oggetto, configurabile come un aiuto di funzionamento, non sembra atto ad agevolare lo sviluppo economico di tali regioni ai sensi dell'articolo 92, paragrafo, 3, lettera c).

La misura in causa non costituisce neanche un importante progetto di comune interesse europeo, né un intervento destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia francese ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b).

Per quanto riguarda gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività, l'aiuto in esame, volto a ridurre alcune spese di esercizio, non è atto a contribuire allo sviluppo economico ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Inoltre, data l'entità degli scambi intracomunitari dei prodotti della pesca francesi, è impensabile che le condizioni di tali scambi non risultino alterate in misura contraria all'interesse comune.

Di conseguenza, la misura di aiuto di cui trattasi non soddisfa alle condizioni per poter beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE.

Una sovvenzione per l'utilizzo di combustibile, in quanto aiuto tendente a ridurre, sia pure temporaneamente, il costo di una parte dei mezzi di produzione, costituisce un aiuto di funzionamento privo di effetti duraturi sulla situazione economica dei beneficiari.

In generale, la Commissione si è sempre opposta alla concessione di simili aiuti. Nella comunicazione al Consiglio del 25 maggio 1978, relativa alla politica della Comunità in materia di aiuti settoriali, essa ha affermato esplicitamente che gli aiuti a carattere temporaneo, diretti a ovviare alle conseguenze sociali di una situazione di crisi, devono essere posti in relazione con un piano di ristrutturazione del settore interessato e subordinati all'impegno dei beneficiari ad adattarsi alle mutate condizioni. Inoltre, nelle linee direttrici emanate ai fini dell'esame degli aiuti

(1) GU n. L 37 del 10. 2. 1982, pag. 29.
GU n. L 97 del 4. 4. 1985, pag. 49.

nazionali nel settore della pesca [1], essa ha ribadito che, in linea di massima, gli aiuti per il funzionamento delle imprese sono incompatibili con il mercato comune, a meno che non siano direttamente connessi con un piano di ristrutturazione giudicato compatibile con il mercato comune. Questa ipotesi non trova riscontro nell'aiuto in parola.

Da quanto precede risulta che la misura di aiuto in oggetto non soddisfa alle condizioni necessarie per poter beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE e deve pertanto essere soppressa senza indugio dal governo francese.

Considerato che l'aiuto in questione è stato concesso illegalmente, la presente decisione lascia impregiudicate le ulteriori iniziative che la Commissione potrà prendere in ordine al recupero degli importi impegnati, conformemente al tenore della lettera da essa indirizzata agli Stati membri in data 3 novembre 1983, concernente il recupero degli aiuti concessi illegalmente [2].

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'aiuto in forma di differenziazione dei prezzi del combustibile utilizzato per le attività di pesca, concesso in Francia a più riprese tra il 1982 e il 1985, è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE. Esso deve pertanto essere abolito nella sua totalità e non più concesso in futuro.

*Articolo 2*

La Francia informa la Commissione, entro un mese a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarsi al disposto dell'articolo 1.

*Articolo 3*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1986.

*Per la Commissione*

António CARDOSO E CUNHA

*Membro della Commissione*

[1] GU n. C 268 del 19. 10. 1985, pag. 2.
[2] GU n. C 318 del 24. 11. 1983, pag. 3.